



DETERMINAZIONE DEL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

N. 4 IN DATA 09/03/2022

OGGETTO: PROVVEDIMENTI RELATIVI ALL' ELIMINAZIONE DELL'UTILIZZO DEL MODELLO DI "PROCURA SPECIALE" E ALLE MODALITA' DI SOTTOSCRIZIONE DELLE ISTANZE INVIATE AL REGISTRO DELLE IMPRESE/REA

IL CONSERVATORE

Visti:

- L'art. 2188 c.c. e la legge n. 580 del 29.12.1993, in particolare l'art. 8, concernente l'istituzione del Registro delle Imprese di cui al citato articolo 2188 c.c.;
- Il D.P.R. n. 581 del 7.12.1995, in particolare l'art. 11 che reca disposizioni in merito al procedimento di iscrizione nel Registro delle Imprese;
- L'art. 31, commi 2 e 2 bis della Legge n. 340 del 2000 che prevede l'obbligo di sottoscrivere le istanze telematiche da presentare al Registro Imprese e al REA (Repertorio Economico Amministrativo) mediante l'utilizzo di un dispositivo di firma digitale;
- L'art. 9 della Legge n. 40 del 2007 che ha introdotto la Comunicazione Unica per la nascita dell'impresa, la quale prevede la presentazione di domande, denunce, comunicazioni o Scia destinate non solo all'Ufficio Registro Imprese ma anche ad altre pubbliche amministrazioni (Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, Suap) attraverso l'utilizzo dello strumento telematico, fermo restando che i flussi telematici destinati agli altri Enti sono soggetti a regole proprie;
- Gli articoli 10, 20 e 38 del D.P.R. 445 del 2000 in materia di documentazione amministrativa e che, in particolare, regolamentano la validità dei documenti amministrativi elettronici sottoscritti mediante l'utilizzo di dispositivi di firme elettroniche avanzate, basate su di un certificato di firma qualificato, anche nel caso di istanze rivolte ad una pubblica amministrazione;
- La Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 maggio 2016 n. 3689/C, recante le "Istruzioni per la compilazione della modulistica per l'iscrizione e/o il deposito nel Registro delle Imprese e per la denuncia nel Repertorio Economico Amministrativo, realizzata secondo specifiche tecniche approvate con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico e ss.mm.";
- L'art. 5 del decreto legislativo n. 183 dell'8 novembre 2021, il quale testualmente recita che *"La sottoscrizione delle istanze di iscrizione o deposito di atti o dati nel registro delle imprese predisposte mediante la modulistica elettronica approvata con decreto del Ministro dello*



sviluppo economico ai sensi degli articoli 11, comma 1, e 14, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e' apposta dal soggetto obbligato o legittimato mediante firma elettronica qualificata conforme al regolamento UE 2014/910, o mediante firma digitale ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera s), del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L'identificazione dei richiedenti nelle procedure di cui al primo periodo, ove necessaria, si esegue mediante gli strumenti di identificazione elettronica di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 910/2014, aventi un livello di garanzia pari a quello previsto dall'articolo 8, paragrafo 2, lettera b) o lettera c), del medesimo regolamento”;

RITENUTO, pertanto, opportuno, alla luce delle suesposte premesse, regolamentare in maniera diversa le modalità di sottoscrizione delle istanze telematiche al Registro Imprese ed al Rea, sia per adeguarsi il più possibile al dettato normativo, sia per rispondere ad esigenze di semplificazione e di sempre maggiore diffusione degli strumenti di sottoscrizione digitale, secondo quello che era già previsto dall'art. 31 comma 2 della Legge 340 del 2000;

RITENUTO, altresì, che il c.d. modello di “Procura speciale” sottoscritto con firma autografa dal soggetto obbligato/legittimato, accompagnato dalla copia del documento di identità personale del sottoscrittore, non sia più adeguato né conforme alla normativa vigente e non sia più in linea con le esigenze di trasformazione digitale in atto nella Pubblica Amministrazione e, soprattutto, non abbia più quelle caratteristiche che lo rendono idoneo a garantire in modo inequivocabile la provenienza e la paternità del documento informatico rispetto al soggetto che sottoscrive;

CONSIDERATO, quindi, necessario che i soggetti obbligati/legittimati alla presentazione di un'istanza telematica debbano munirsi di apposito “certificato di sottoscrizione digitale qualificato” al fine di una corretta presentazione di domande e denunce al Registro Imprese/Rea e, dunque, ai fini della validità delle firme apposte sulla relativa modulistica, come illustrato nella Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3575/C del 20.04.2004;

ATTESO che il dispositivo di firma digitale costituisce, ad oggi, l'unico strumento in grado di associare in modo univoco il documento informatico a colui che lo sottoscrive;


RITENUTO opportuno concedere un lasso temporale alle imprese e, più in generale, agli operatori, per adeguarsi alle misure disposte nel presente provvedimento, al fine di evitare disguidi e ridurre i possibili disagi;

tutto quanto innanzi premesso



DETERMINA

1. Con decorrenza 1° aprile 2022 tutte le domande e denunce, comunque denominate, presentate al Registro delle Imprese o al REA dovranno essere trasmesse dai soggetti obbligati/legittimati esclusivamente previa sottoscrizione della prescritta modulistica ministeriale mediante l'utilizzo del proprio dispositivo di firma digitale;
2. Le domande e/o denunce trasmesse al Registro Imprese e/o al REA da parte di soggetti terzi (associazioni di categoria, agenzie per il disbrigo delle pratiche, professionisti in genere) dovranno recare la doppia sottoscrizione digitale, ossia anche quella dell'intermediario nel modello di Comunicazione Unica, in aggiunta a quella del soggetto obbligato/legittimato, che è l'unico titolato a qualificarsi come soggetto "dichiarante";
3. L'intermediario che effettua l'invio telematico avrà cura di indicare negli appositi campi del modello di Comunicazione Unica il proprio indirizzo Pec e/o indirizzo email per ricevere eventuali comunicazioni, messaggi e ricevute da parte dell'Ufficio del Registro delle Imprese, in modo da poter agevolmente e correttamente interloquire con l'Ufficio per chiarimenti e/o regolarizzazioni relativi all'istanza trasmessa;
4. Resta fermo quanto disposto dall'art. 31 comma 2 ter della Legge 340 del 2000 secondo cui i pubblici ufficiali roganti o autenticanti gli atti soggetti a deposito presso l'Ufficio Registro Imprese (Notai) continuano ad essere legittimati a richiederne direttamente l'iscrizione mediante il proprio dispositivo di firma digitale, anche qualora si tratti di rinnovi/nomine/conferme di cariche sociali (amministratori, sindaci e quant'altro) ove presenti in sede di rogito; in caso di rinnovi/nomine/conferme di cariche avvenute in atti notarili ma relativamente a soggetti interessati assenti in sede di stipula, allora il Notaio dichiarerà nel modulo "note" di aver ricevuto anche da loro l'incarico per l'iscrizione della nomina e/o l'accettazione di carica. Più in generale il Notaio è legittimato anche per ogni altra formalità che non risulti immediatamente collegata/dipendente ad un atto notarile dallo stesso ricevuto, in quanto la sottoscrizione della domanda con l'utilizzo della firma digitale di ruolo presuppone il conferimento anteriore di un incarico da parte dell'imprenditore (cfr. massima approvata nella seduta del 24 settembre 2020 dalla Commissione congiunta del Consiglio Nazionale del Notariato e Unioncamere nazionale);
5. Con riferimento alle domande relative a tutti gli altri atti societari per i quali sia richiesta l'iscrizione nel Registro delle Imprese e per la cui redazione la legge non richieda espressamente l'intervento del Notaio, ai sensi del 2 quinquies dell'art. 31 della Legge 340



del 2000 (come introdotto dalla legge n.350 del 2003), gli intermediari abilitati iscritti nella sezione "A" dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (come precisato in una nota del Ministero dello Sviluppo Economico del 9.10.2019), quali **"dichiaranti" incaricati** dai legali rappresentanti, dovranno firmare digitalmente e inviare l'istanza, allegando a corredo della pratica gli atti firmati digitalmente dai soggetti obbligati/legittimati all'adempimento; nell'ipotesi specifica di nomine/conferme di organi di controllo di società di capitali e cooperative, la c.d. "distinta" dovrà essere firmata digitalmente anche da ciascun membro nominato, quale accettazione di carica, oltre che dal professionista incaricato dai soggetti obbligati (legali rappresentanti, amministratori etc.); in alternativa, è possibile, in questo caso, depositare anche autonome dichiarazioni di accettazione di carica, allegando il file pdf/a firmato digitalmente dallo stesso soggetto nominato;

6. Ai sensi dell'art. 31 comma 2 quater della predetta Legge 340 del 2000 e dell'art. 36 comma 1 bis del d.L. 112 del 2008, saranno accettate regolarmente (come già avviene attualmente) quelle pratiche relative rispettivamente al deposito dei bilanci di esercizio (in tal caso il professionista attesta che i documenti trasmessi ed i relativi files da lui stesso firmati digitalmente sono conformi agli originali depositati presso la società) nonché quelle pratiche relative al trasferimento delle quote di Srl, che gli intermediari abilitati hanno il potere di firmare digitalmente ex lege, unitamente a tutti i contraenti, in tal caso il "dichiarante" nella distinta è proprio il professionista iscritto nella sezione "A" dell'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili;
7. Le denunce di inizio, modifica, cessazione di attività di imprese individuali e di società da iscrivere nel REA (effettuate mediante i modelli I1, I2, UL, S5, R) dovranno essere sottoscritte digitalmente esclusivamente dal soggetto obbligato (titolare dell'impresa individuale, componente l'organo amministrativo, socio amministratore, socio accomandatario, legale rappresentante dell'impresa) con eventuale ulteriore sottoscrizione digitale da parte dell'intermediario abilitato alla spedizione della pratica eventualmente delegato (cioè come soggetto "non dichiarante", sia esso quale professionista in genere, associazione di categoria o agenzia, sia esso quale professionista iscritto nella sezione "A" dell'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, poiché è precluso anche al professionista iscritto nella sez. A del succitato Albo, in forza dell'ultimo periodo del comma 2 quinquies dell'art. 31 della legge 340/2000, di essere incaricato alle denunce REA in qualità di "dichiarante" nella modulistica ministeriale);



8. Qualsiasi istanza che provenga al Registro Imprese/REA accompagnata dal modello c.d. di “procura” (incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della Comunicazione Unica) con allegata copia di un documento di riconoscimento dei soggetti obbligati/legittimati, dal 1° aprile 2022 sarà respinta con provvedimento di rifiuto del sottoscritto Conservatore, salvo che non risulti la possibilità di regolarizzare l’istanza nei termini concessi dall’Ufficio;
9. Di prevedere le seguenti eccezioni, in deroga all’obbligo di sottoscrizione digitale delle domande da parte di coloro che per legge ne sono obbligati alla presentazione:
 - scioglimento di diritto delle società di persone con contestuale richiesta di cancellazione,
 - cancellazione di società di capitali o delle società di persone,
 - deposito del bilancio finale di liquidazione e dichiarazione di approvazione espressa dello stesso con contestuale cancellazione,
 - trasferimento quote di Srl per causa di morte,
 - cancellazione di impresa individuale e soggetto REA

Le suesposte eccezioni si giustificano in quanto si tratta di adempimenti conclusivi dell’impresa e non avrebbe senso richiedere l’apposizione della firma digitale se il soggetto obbligato/legittimato non ne è già in possesso.

In tali fattispecie l’Ufficio accetta il modello cartaceo di “procura speciale” conferita al soggetto incaricato, con allegata copia del documento di identità;

10. di diffondere il nuovo orientamento presso tutti gli operatori del Registro delle Imprese affinché ne sia data puntuale applicazione, nonché a trasmetterlo a tutti i dipendenti camerale per opportuna conoscenza;
11. di rendere nota la presente direttiva mediante pubblicazione sul sito internet camerale, sui social e attraverso avvisi da divulgare all’utenza, presso tutti gli sportelli camerale;
12. di trasmettere, altresì, la presente nota per opportuna conoscenza al Consiglio Notarile di Avellino e Sant’Angelo dei Lombardi, all’Ordine professionale dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Avellino, all’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Avellino.

IL CONSERVATORE
(Dott. Luca Perozzi)